

Addi, 22 novembre 2012 in Roma

Accordo tra

Federturismo Confindustria


Associazione Italiana Confindustria Alberghi

e

Filcams – CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs – UIL




Premesso che

- a) La Legge n. 92/2012 ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore;
- b) La legge n. 134/2012, all'art. 46 bis, comma 1 – Lettera a), ha modificato la Legge 28 Giugno 2012 n. 92 sul tema degli intervalli tra un contratto a termine ed il successivo, introducendo la possibilità - per le attività stagionali definite dal DPR 7 Ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ed in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo;
- c) Il ricorso al contratto a termine rappresenta per tutto il settore turistico una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità;
- d) Gli intervalli derivanti dall'applicazione della L. n. 92/2012 comportano la mancata opportunità di occasioni lavorative e di stabilizzazione per i lavoratori stagionali anche nell'ambito dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'art 55 del CCNL .

Convergono quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Nelle aziende di stagione di cui all'art. 50 del CCNL 3 Febbraio 2008 e nelle attività stagionali individuate nell'accordo del 24 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro sono fissati in:
  - 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  - 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
- 3) I medesimi intervalli di tempo troveranno applicazione anche alle ipotesi di cui alle lettere A), B), C) dell'articolo 54 del CCNL dell'Industria Turistica 3 Febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 4) Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione di secondo livello.
- 5) Le parti si incontreranno tempestivamente qualora, dopo la sottoscrizione del presente accordo, intervenissero modifiche legislative agli intervalli convenuti.
- 6) Il presente Accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013.
- 7) Qualora non si raggiunga l'accordo per il rinnovo del CCNL entro il 30 aprile 2013, le parti si impegnano a valutare gli effetti del presente accordo, nonché i termini di una possibile proroga.



**ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE  
DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISMO**

(ai sensi dell'art. 46 bis, c. 1, lett. a, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134)

Il giorno 21 del mese di novembre 2012, in Roma,

la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI;

la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE;

la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET;

la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA;

con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL;

la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS - UIL;

visti

- l'accordo del 12 giugno 2008 e il CCNL Turismo del 20 febbraio 2010;

- la legge 28 giugno 2012, n. 92 e la legge 7 agosto 2012, n. 134;

considerati

- l'andamento strutturalmente irregolare e discontinuo della domanda di servizi turistici;

- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato;

- quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge concernenti la disciplina della durata dell'intervallo tra un contratto a termine e il successivo, che affidano alle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative il compito di plasmare le regole generali adattandole alle specificità settoriali, territoriali ed aziendali;

stabiliscono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,

che l'intervallo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è fissato in venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.

Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare le condizioni dell'eventuale continuità applicativa dell'intesa.

Le parti, nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL Turismo, si impegnano in ogni caso ad incontrarsi tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.